S.M.T. NOLEGGI s.r.l.
Noleggio macchine e attrezzature per l'edilizia
Sede Legale: C.so Ferrucci, 77/9 – 10138 TORINO
Sede amministrativa: Via Don Balbiano, 28 - 10051 AVIGLIANA (TO)
TEL. 011/9341011 – 011/9311138
info@sanmarcotorino.it www.sanmarcotorino.it - C.F. / P.IVA 08921800010

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

DI VEICOLO, MACCHINARIO O ATTREZZATURA SENZA CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI: Le presenti condizioni generali di Contratto sono applicabili a tutti i noleggi di macchine e/o di attrezzature senza operatore.
PREMESSE: Il Locatario indicato nelle Condizioni Particolari (d'ora in poi "Locatario"), nella sua qualità di imprenditore e/o Privato, come meglio specificato nelle condizioni particolari, si è rivolto a S.M.T. Noleggi s.r.l. Con sede Legale in Torino, corso Ferrucci n. 77/9 e sede Amministrativa in Avigliana (TO), via Don Balbiano n. 28, partita I.V.A. 08921800010 (d'ora in poi "Locatore"), al fine di ottenere in locazione, senza conducente, il Veicolo e/o l'attrezzatura descritti nelle Condizioni Particolari (d'ora in poi, più semplicemente e in ogni caso "Macchinario") per servirsene per gli scopi della sua attività imprenditoriale o per uso proprio;

- il Locatore, il quale dichiara che il Macchinario concesso in noleggio è rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e alle norme previgenti da quest'ultimo non espressamente abrogate, esercita, tra l'altro, l'attività di locazione dei veicoli a motore, mezzi di sollevamento (gru edili, carrelli elevatori, piattaforme aeree, elevatori, ecc.), mezzi per movimentazione terra (miniescavatore, martelli demolitori, rampe in alluminio, terne, minipale, motocarriole, nastri trasportatori, ecc.) , mezzi di compattazione (rulli, piastre vibranti, costipatori verticali, ecc.), macchinari per demolizione (martelli demolitori ad aria, motocompressori, martelli elettrici, tassellatori, carotatrici, ecc), macchine per il taglio (scanalatori, macchine tagliasfalto, segatrici, elettroseghe motoseghe, decespugliatori, tagliapiastrelle, tranciamarmette, ecc.)n e attrezzature varie (betoniere, miscelatorì, aghi vibranti, aspiratrici, sabbiatrici, generatori, torri faro, ecc.);
- Il Locatario riconosce e conferma di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione delle presenti condizioni generali di Contratto, la documentazione inerente il Macchinario così come meglio specificato nel Verbale di Consegna e segnatamente: ove necessaria, copia del libretto di circolazione; copia in lingua italiana del libretto di uso e manutenzione del Macchinario; copia conforme della dichiarazione di conformità C.E. o "Quadro C.E"; eventuale copia della perizia sottoscritta dal professionista abilitato attestante la rispondenza del Macchinario alle normative vigenti; copia, ove dovute, di eventuali denunce, di verifiche periodiche annuali, di cui al Decreto attuativo 11.04.2011 DL art. 71 comma 13 del D.Lgs 81/2008 testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Rimane l'obbligo in capo al Locatario di fare effettuare, a sua cura e spese, da parte di tecnici specializzati, i controlli trimestrali come previsto dall'art 71 comma 4, e quanto meglio specificato nel Verbale di Consegna;
- il Locatario ha rappresentato la propria situazione giuridica e patrimoniale al Locatore e ha dichiarato il possesso la vigenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del presente Contratto e all'utilizzo del Macchinario e che tutti i documenti, informazioni e dichiarazioni rese al Locatore prima della stipula sono veritiere, complete e corrette.
- le superiori premesse, le Condizioni Particolari e i relativi allegati, ivi compreso il Verbale di Consegna, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto (d'ora in poi "Contratto").

Art. 1 Oggetto Il Locatore concede in locazione senza conducente al Locatario che accetta per sé, nei successori o aventi causa, anche a titolo particolare ed in via solidale e indivisibile tra loro, il Macchinario descritto nelle Condizioni Particolari e negli allegati affinché se ne serva nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, o in proprio, con obbligo di riconsegnarlo al Locatario al termine della locazione. Il Locatario assume l'obbligo di servirsi del Macchinario in conformità nel rispetto del Contratto, delle prescrizioni della casa costruttrice contenute nel libretto di uso e manutenzione, di quanto stabilito dall'art. 1571 e seguenti del Codice Civile e nell'osservanza delle norme vigenti, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art.2. durata della locazione La locazione avrà la durata stabilita nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Art. 3 consegna e trasporto del Macchinario Il Locatore consegna al Locatario il Macchinario, nonché, in originale e/o in copia, anche conforme, i documenti di cui alle premesse delle presenti condizioni generali e il locatario ne rilascia quietanza con la sottoscrizione della presente. Eventuali termini di consegna del Macchinario indicati nelle Condizioni Particolari non sono essenziali, ma puramente indicativi, ed eventuali ritardi non potranno dar luogo a pretese di risarcimento da parte del Locatario, nè recesso del presente Contratto.
Al termine della locazione il Macchinario dovrà essere restituito dal Locatario al domicilio del Locatore, o in altro luogo da quest'ultimo indicato, nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, completo di tutte le dotazioni, accessori e dei documenti di circolazione di quelli indicati nel Verbale di Consegna. Al momento della riconsegna del Macchinario, per certificare lo stato d'uso, la regolarità e completezza della riconsegna farà fede a raffronto il Verbale di Restituzione, in calce al quale verranno verbalizzate le condizioni del Veicolo e/o Macchinario alla riconsegna e la data di riconsegna.
Il contratto di locazione avrà inizio con il ritiro del Macchinario e/o dell'attrezzatura noleggiata, direttamente presso la sede e/o filiale del Locatore o consegnata presso il luogo indicato dal Locatario in fase di contratto; il costo del trasporto, sia in andata che in ritorno, sarà a carico del Locatario. Il Locatore declina fin da ora ogni responsabilità inerente eventuali danni provocati al piano di transito per l'accesso al luogo di scarico del bene/macchinario locato.
I termini di consegna non sono vincolanti per il Locatore, che potrà posticiparli comunicandolo al Locatario, e questi non avrà diritto di pretendere indennizzi, danni o quant'altro dal Locatore, né di chiedere la risoluzione del contratto, per l'eventuale posticipazione della consegna.
In caso in cui il trasporto sia effettuato a cura del Locatario, anche se tramite terzo dal medesimo incaricato, tutte le responsabilità, dalla fase di carico, fissaggio e messa in sicurezza, alla fase di spedizione, transito e conseguente scarico, saranno a totale carico del Locatario stesso; quest'ultimo si assumerà in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento del Macchinario e/o dell'attrezzatura durante tutte le fasi, anche per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Tutti i macchinari alimentati a carburante saranno consegnati con il serbatoio pieno e dovranno essere riconsegnati nello stesso stato; l'eventuale rabbocco ed il relativo servizio saranno addebitati al Locatario.
All'atto del ritiro o della consegna del Macchinario e/o dell'attrezzatura, verrà sottoscritto il documento di consegna/trasporto, da parte del Locatario o dal vettore o da chi, comunque, dal Locatario incaricato (documentazione fotografica del Macchinario verrà fornita soltanto a seguito di preventiva richiesta scritta): la sottoscrizione del vettore o di chi, comunque, dal Locatario incaricato, equivarrà, ad ogni effetto, alla sottoscrizione del Locatario medesimo, impegnando lo stesso anche senza specifico incarico scritto.
Nel caso l'autista vettore incaricato dal locatore, sia trattenuto in cantiere oltre il tempo necessario alla normale attività di consegna o di ritiro del mezzo, verrà addebitato al Locatario, a partire dalla prima ora, un importo di € 65/ora a titolo di recupero spese per sosta in cantiere.

Con la sottoscrizione del documento di consegna/trasporto, il Locatario dà atto che il Macchinario e/o l'attrezzatura consegnata sia in perfette condizioni di manutenzione, perfettamente funzionante ed idonea all'uso per cui è stata noleggiata, conforme alle normative di sicurezza secondo l'art. 72 del D.Lgs 81/08, corredata di tutta la documentazione richiesta in conformità con le direttive e le leggi vigenti e necessaria per il suo utilizzo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d'uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo ove previsti), dotata di ogni accessorio eventualmente noleggiato con il macchinario e/o l'attrezzatura, con i corretti livelli d'olio nei riduttori e centraline idrauliche, con gli pneumatici in buone condizioni di manutenzione, di pressione e non usurati, con struttura pulita ed integra. Il Locatario, il vettore e/o chi, comunque, dal Locatario incaricato (come sopra specificato) ha l'onere, a pena di decadenza, di verificare l'inesistenza di qualsiasi vizio o difetto della stessa, rilevando eventuali difetti o vizi per iscritto nel documento di consegna; in difetto, qualsiasi successiva eccezione sarà preclusa per decadenza del Locatario dalla facoltà di proporla. È ad esclusivo carico del Locatario qualunque necessitante permesso di occupazione del suolo pubblico, di scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transito in zone a traffico limitato, salvo espresso accordo scritto pattuito fra le parti. Eventuali sanzioni che dovessero essere inflitte al Locatore per accessi, finalizzati alla consegna in zone a traffico limitato verranno addebitate al Locatario. Nel caso in cui il Locatore sia stato incaricato dal Locatario del disbrigo delle pratiche amministrative per la concessione dei permessi, incarico che il Locatore si riserva comunque di accettare mediante espressa comunicazione scritta, il servizio facoltativo supplementare di cui sopra verrà addebitato al Locatario come da modalità e termini convenuti.

Art. 4 Momento della sottoscrizione del Contratto. Il Locatario dovrà versare al Locatore una cauzione infruttifera, nella misura indicata dalle Condizioni Particolari, garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto. Tale cauzione, al termine del noleggio e previo conguaglio con quanto dal Locatario dovuto a qualsiasi titolo, anche per il risarcimento del danno, sarà restituita al Locatario dal Locatore, in caso di regolare esecuzione degli obblighi, entro tre mesi dalla scadenza del Contratto.

Art. 5 Corrispettivo della locazione Il corrispettivo della locazione è indicato nelle Condizioni Particolari. L'obbligazione al pagamento dei canoni periodici sorge dalla data di stipulazione del Contratto e non dalla ricezione delle fatture emesse dal Locatore, indipendentemente dall'uso del Macchinario da parte del Locatario. Il Locatario riconosce che il canone di locazione indicato nelle Condizioni Particolari viene calcolato, tra l'altro sulla base della durata della locazione, sull'uso del Macchinario in conformità al Contratto e sui servizi aggiuntivi offerti dal Locatore. Eventuali variazioni del costo dei servizi aggiuntivi, nonché degli ulteriori costi, ivi compreso quello per le coperture assicurative, rispetto a quanto previsto e dichiarato, e/o nell'uso del Macchinario legittimeranno il Locatore alla variazione del corrispettivo ai sensi del successivo Art.15.

Art. 6 pagamento del corrispettivo:

a) **modalità dei pagamenti**: i corrispettivi periodici, comprensivi delle spese di incasso dovranno pervenire al domicilio del Locatore entro le scadenze stabilite o essere accreditati entro tali date presso un istituto di credito o da altro ente che verrà indicato dal Locatore al Locatario. Tutti i pagamenti richiesti dal Locatore per i quali non siano state prestabilite scadenze dovranno essere effettuati al ricevimento delle fatture. Resta inteso che qualsiasi modifica delle modalità o dei tempi di pagamento che, per qualsiasi causa, venga concordata fra le parti durante l'esecuzione del Contratto, non costituirà novazione dello stesso.

b) **ritardi nei pagamenti**: in caso di ritardo, da qualunque causa derivante, sia nei pagamenti del corrispettivo periodico che di qualsiasi altro debito, il Locatore potrà addebitare al Locatario gli interessi di mora dalla data delle singole scadenze, computati al tasso di cui al D.Lgs 231/2002 , spese di insoluto, eventuali spese di intervento esattoriale presso il Locatario, spese legali, ed ogni altra spesa dipendente da, salvi per il Locatore i diritti di cui all'art. 17 (clausola risolutiva espressa). Il Locatore, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del Locatario, potrà imputare i pagamenti nell'ordine agli interessi di mora, alle spese anche legali, alle somme dovute a qualsiasi altro titolo e corrispettivo periodico, e poi al debito più antico.

Art. 7 dichiarazione E obblighi del Locatario Il Locatario dichiara e conferma di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo del Macchinario e si impegna e obbliga a rispettare a far rispettare tutte le vigenti norme che regolano l'utilizzo e la circolazione, anche su strada, del Macchinario. In particolare il Locatario riconosce che il Contratto prevede unicamente la messa a disposizione del Macchinario senza conducente, e che lo stesso non è abbinato ad alcun altro Contratto di servizio riguardante il personale di guida o di accompagnamento. Il Locatario, con esonero del Locatore da ogni relativo onere e rischio, si obbliga a:

a) far condurre il Macchinario esclusivamente dal titolare o Legale Rappresentante del Locatario o da suo personale dipendente, incaricato all'uso, adeguatamente formato ai sensi delle norme di cui al D.Lgs 81/2008. In tale ultimo caso, a bordo del Macchinario dovrà essere sempre presente un originale o copia autentica del Contratto di lavoro con il Locatario e/o l'ultimo foglio paga del dipendente;

b) rilasciare adeguata dichiarazione, per specifici macchinari indicati dal Locatore, che il personale utilizzatore del Macchinario è stato adeguatamente formato all'utilizzo della stessa secondo l'articolo 73 comma 5 del D.Lgs 81/2008 e successivo Accordo Stato Regioni del 22/0 2/2012;

c) mantenere a bordo del Macchinario il Contratto in originale o in copia autenticata per tutta la durata della locazione;

d) ottenere dalle competenti autorità le licenze, le certificazioni o autorizzazioni, i documenti che potrebbero essere richiesti durante il corso della locazione per il corretto uso del Macchinario;

e) servirsi del Macchinario con la diligenza del buon padre di famiglia adibendo ai soli usi concessi dalle licenze e autorizzazioni di cui si è munito, osservando tutte le norme sulla circolazione, anche su strada, e sull'utilizzo del Macchinario;

f) effettuare tutte le denunce e gli adempimenti richiesti e sottoporre il Macchinario alle verifiche, ispezioni, controlli anche periodici, revisioni, disposti per legge e/o provvedimenti della pubblica amministrazione con obbligo di immediata comunicazione scritta al Locatore della effettuazione delle operazioni;

g) non apportare modifiche di alcun tipo al Macchinario ed effettuare tempestivamente, comunque entro le 24 ore, mediante raccomandata A.R. e/o PEC al Locatore, tutte le denunce e notifiche che si rendessero opportune per qualsiasi atto o fatto pregiudizievole (quale ad esempio: pignoramento, sequestro, ecc.) che possa riguardare il Macchinario, ed esercitando in tale evenienza ogni eccezione, opposizione riserva ad eventuali procedure d'urgenza anche nell'interesse del Locatore. Il Locatario si impegna ad osservare a far osservare le norme di legge e regolamenti sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'uso di sicurezza in genere del Macchinario, rispondendo in proprio di tutte le violazioni che siano connesse con l'utilizzo dello stesso, in proprio di forme, quale conseguenze di modifiche, sostituzione, asportazioni o trasformazioni del Macchinario effettuate dal Locatario medesimo o dai suoi dipendenti o incaricati e/o subappaltatori, tenendo indenne, manlevando e garantendo totalmente il Locatore da ogni responsabilità in merito e danno, sia esso procurato a cose e/o persone, rispondendo in proprio e totalmente dell'osservanza delle norme di legge e contrattuali vigenti, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di rapporto con i soggetti, anche dipendenti, che siano addetti all'utilizzo del Macchinario;

h) mantenere il Macchinario in perfetto stato di efficienza, provvedendo alle operazioni di manutenzione ordinaria, anche dovute periodicamente, del Macchinario, e comunque a ripristinarlo in caso di guasto e/o sinistro. Il Locatario si impegna ad osservare e far osservare le norme di legge e regolamenti sulla sicurezza della circolazione e dell'uso e sicurezza in genere del Macchinario, rispondendo in proprio di tutte le violazioni che siano connesse con l'uso stesso, tenendo indenne, manlevando e garantendo totalmente il Locatore da ogni responsabilità in merito, anche per danni a cose e/o persone, rispondendo in proprio e totalmente dell'osservanza delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di rapporto con i conducenti che siano addetti alla guida o al traino o all'utilizzo del Macchinario. In particolare, il Locatario si impegna ad adibire alla guida solo

personale in possesso di regolare permesso di guida per il Macchinario e dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze per il Macchinario, in possesso delle necessarie autorizzazioni ed In conformità alle norme di legge vigenti anche in materia di salute e sicurezza del lavoro.

i) Il Macchinario e/o l'attrezzatura dovranno essere detenuti e utilizzati nel luogo convenuto per iscritto nel contratto. Il Locatario dovrà custodire il Macchinario e/o l'attrezzatura con diligenza, in luogo recintato, sicuro e attivando, dove presenti, gli antifurti installati sulla macchina e/o attrezzatura, utilizzando il criterio del buon padre di famiglia. L'autorizzazione per qualsiasi detenzione e utilizzo in luogo diverso da quello convenuto, dovrà essere richiesta per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC al Locatore e da questo concessa per iscritto.

j) È facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio, ritirare la macchina e/o l'attrezzatura in qualsiasi momento senza preavviso se questa sia stata oggetto di tentato furto, furto parziale, atto vandalico, sabotaggio, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse o tumulti popolari; il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore e sarà tenuto a riconsegnare immediatamente la macchina e/o attrezzatura noleggiata.

k) Il Macchinario e/o l'attrezzatura non potrà essere portato fuori dal territorio nazionale senza autorizzazione scritta del Locatore; la violazione di tale disposizione costituirà grave inadempimento. In tale eventualità il Locatario, a semplice richiesta del Locatore, sarà tenuto alla restituzione immediata a proprie spese del bene presso la sede del Locatore ed al pagamento di una penale pari al 100% del canone di noleggio riportato in Contratto.

l) Gli oneri relativi ad eventuale recupero del bene/macchinario locato, per qualsivoglia ragione e/o responsabilità, da luogo differente da quello convenuto e dichiarato in contratto, sino alla filiale in cui è stato sottoscritto il contratto stesso, saranno a carico del Locatario.

m) In difetto di autorizzazione scritta, se il macchinario e/o l'attrezzatura verranno detenuti e utilizzati in luogo diverso da quello convenuto per iscritto, il contratto di noleggio potrà ritenersi risolto di diritto, ad iniziativa del Locatore, ex art.1456 c.c.

n) Il Locatario si impegna garantirsi, con idonea copertura assicurativa, per i danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo il Locatore di qualsiasi incidente causato dal Macchinario.

o) Il Locatario si impegna garantirsi, con idonea copertura assicurativa, per i danni conseguenti a furto e incendio e atti vandalici del Macchinario.

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO DIVIETO DI SUBLOCAZIONE Il Contratto obbliga le parti in via tra loro solidale e indivisibile, i loro successori o aventi causa a titolo generale o particolare. Eventuali modifiche che venissero apportate alla forma dell'impresa del Locatario non comporteranno, anche se preventivamente comunicate al Locatore, la liberazione delle persone illimitatamente responsabili. Il Locatario riconosce al Locatore la facoltà di cedere in qualsiasi tempo il Contratto e la proprietà del Veicolo, ovvero i diritti che gli derivano dal medesimo. È tassativamente vietata al Locatario la cessione del Contratto e/o dei diritti che ne derivano. Il Locatario non potrà sublocare il Macchinario, darlo in pegno, comodato, noleggio o concederlo in utilizzo terzi a qualsiasi titolo, né altrimenti distrarlo, e/o costituire o consentire a terzi la costituzione di diritti che possono pregiudicare i diritti del Locatore, salvo autorizzazione scritta del Locatore.

ATR.9 TRASPORTO DI COSE Il Contratto, come specificatamente indicato nell'ART.1, ha per oggetto esclusivamente il noleggio del Macchinario senza conducente e di conseguenza il Locatore non contrae la responsabilità del vettore, prevista dall'art. 1683 e seguenti del Codice Civile. Le responsabilità del vettore sono totalmente ed esclusivamente a carico del Locatario che pertanto garantisce e manleva in proposito il Locatore da qualsiasi pretesa da chiunque avanzata.

ART.10 RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO Il Locatario si impegna ad osservare a far osservare le norme di legge e regolamenti sulla sicurezza del Macchinario connesse alla detenzione, circolazione e all'uso in genere del Macchinario. Il Locatario pertanto risponderà in via esclusiva di tutte le violazioni derivanti dall'uso e detenzione del Macchinario, garantendo, manlevando e tenendo indenne in proposito il Locatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli, a qualsiasi titolo o ragione. Sarà esclusivo onere e responsabilità del Locatario l'osservanza delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di sicurezza sul lavoro relative al Macchinario e di rapporto con i conducenti che siano addetti all'uso, alla guida o al traino del Macchinario, senza responsabilità alcuna del Locatore. Per l'uso improprio o difforme da quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore, nonché per utilizzo del Macchinario da parte di persone non abilitate alla guida e/o senza le previste autorizzazioni per il tipo di merce trasportata e comunque in ogni caso di sinistro, il Locatario sarà responsabile in solido con il conducente per tutti i danni causati al Locatore e/o a terzi, impegnandosi a tenere indenne, manlevare e garantire il Locatore medesimo da qualsiasi pretesa, anche di terzi, anche oltre i limiti della copertura assicurativa e/o a seguito di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice del Veicolo e/o Macchinario.

Il Locatario è responsabile della custodia e cura del Macchinario, che dovrà collocare in luogo sicuro (chiuso e/o vigilato), assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne prende possesso (ove per possesso si intende: bene ritirato dal Locatario o consegnato dal Locatore, a prescindere dalla decorrenza contrattuale che potrebbe anche essere successiva) fino al momento della sua restituzione (ove per restituzione si intende il momento della presa in custodia del bene da parte del Locatore, indipendentemente dalla data di cessazione del contratto di noleggio che potrebbe anche essere precedente).

ART.11 AMMENDE SANZIONI E MULTE Il Locatario assume piena ed esclusiva responsabilità per tutte le ammende e/o sanzioni e/o multe ed ogni altra conseguenza dipendenti dalla violazione:

a) del Codice della Strada e\o del relativo Regolamento di Esecuzione e\o di ogni altra normativa legislativa o regolamentare vigente rinunciando ad ogni eccezione nei confronti del Locatore ed esonerando da ogni responsabilità per le conseguenze che da esse dovessero derivare. Il Locatario autorizza il Locatore ad addebitare l'importo delle ammende e/o sanzioni e/o multe notificategli ed eventualmente pagate per il periodo in cui il Macchinario sarà detenuto dal Locatario, anche se notificate e pagate dopo la riconsegna del Macchinario, maggiorate di un costo amministrativo di € 100,00 per ogni sanzione. Nessuna eccezione potrà essere mossa dal Locatario al Locatore in conseguenza del pagamento di sanzioni che il Locatario ritenesse di opporre ove quest'ultimo non abbia in proposito tempestivamente avvertito il Locatore della sua infrazione, fermo restando che tutte le spese per l'opposizione dovranno essere anticipate dal Locatario che, in ogni caso, assume in via esclusiva ogni conseguenza relativa al rigetto dell'opposizione. Il Locatore si riserva in caso di opposizione di richiedere al Locatario il versamento, a titolo di cauzione, di una somma pari alla metà della sanzione edittale in eventuale aggiunta del deposito cauzionale costituito in sede di stipulazione del Contratto, tale somma verrà restituita ad azione vittoriosa o incamerata a saldo o in acconto delle maggiori somme dovute in caso di rigetto dell'opposizione. In ogni caso sarà a carico del Locatario ogni somma che il Locatore deve portare per ottenere la disponibilità del Macchinario ed ogni altro importo che dovesse essere corrisposto a terzi in conseguenza della proprietà del Macchinario durante la locazione;

b) Sarà a carico del Locatario ogni responsabilità per qualunque infrazione alle norme in materia di prevenzione infortuni, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e quanto previsto dalle normative vigenti. In ogni caso il Locatatrio si obbliga a manlevare il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole. E' a cura del Locatore, in occasione di eventuali visite dell'ASL, dell'ARPA, dell'ispettorato del lavoro e altri organi di vigilanza, ecc., di fare risultare il nome del Locatario come responsabile ai sensi di quanto precede. Il Locatore in ogni caso non è responsabile, fatto salvo il caso del dolo:

1) dei danni derivanti dall' inidoneità del mezzo al compimento del servizio richiesto, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatta informazione date dal Locatario (ad esempio in via indicativa e non esaustiva: inesatta indicazione dell'altezza di lavoro dei carichi da movimentare, inesatta indicazione degli stessi e dei luoghi su cui il mezzo deve circolare da operare, inidoneità del suolo di appoggio, ecc);
2) dei danni derivanti da violazione di legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle prescrizioni della casa costruttrice contenute nel libretto di uso e manutenzione consegnato al Locatario insieme ai Macchinari. Il Locatario dà atto di conoscere le modalità di utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura, come previste nel libretto d'uso e manutenzione, ed esclude l'uso della stessa per operazioni per cui essa non sia idonea.

Il Locatore, in ogni caso potrà immediatamente recedere dal Contratto ritirando il Macchinario e/o l'attrezzatura ed addebitando il residuo corrispettivo del noleggio a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno, qualora il Macchinario e/o l'operatore, nell'ipotesi di cui al Art.10, siano adibiti ad un utilizzo non contrattualmente previsto, ovvero esposti ad un pericolo.

3) Il Locatario prende atto che quanto noleggiato può essere soggetto a sgocciolamento di olio e/o altri liquidi. Pertanto il Locatario si obbliga porre in essere quanto necessario per prevenire danni di qualsiasi natura. In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore in relazione a danni di qualsiasi nature derivanti dallo sgocciolamento di olio e/o altri liquidi del Macchinario locato.

ART.12 REVISIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI Quando sia necessario effettuare le revisioni di legge e/o i controlli periodici del Macchinario, sarà obbligo del Locatario presentare il Macchinario esclusivamente presso l'officina indicata a tal fine dal Locatore, oppure, in caso di impossibilità, consentire al Locatore e/o ai suoi delegati di intervenire e provvedere alle revisioni e controlli periodici. Il Locatario sarà responsabile dello svolgimento delle revisioni, sosterrà il costo delle ispezioni e permetterà tutti gli interventi necessari. Il Locatore dovrà essere informato dell'esito dell'ispezione degli interventi effettuati personalmente dal Locatario. Inoltre il Locatario, su richiesta del Locatore, dovrà mettere a disposizione di quest'ultimo il Macchinario per tutti gli esami ed ispezioni che il Locatore ritenesse di effettuare a seguito di campagna di richiamo da parte del costruttore. Il Locatario inoltre dovrà far eseguire tutte le eventuali riparazioni sul Macchinario. Il Locatario dovrà garantire che il Macchinario sia e permanga in condizioni conformi alla vigente normativa senza eseguire o fare eseguire modifiche non espressamente autorizzate dal Locatore. Sarà cura del Locatario fare effettuare scrupolosamente gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dal costruttore, così come quelli resi necessari dal normale uso del Macchinario (materiale di consumo, cinghie, tiranti, funi, lubrificanti, refrigeranti, ecc.) o dalla conformità alle norme di in materia di sicurezza sul lavoro, della circolazione e di sicurezza in generale. I costi di tali interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del Locatario. Parimenti a carico del Locatario sono i costi per la manodopera, il materiale i mezzi di sollevamento necessari per il montaggio e/o smontaggio del Macchinario, così come i costi per gli allacciamenti di corrente elettrica, le c.d. messe a terra, ecc. restano a carico del Locatario i costi per il montaggio e/o smontaggio del Macchinario, nonché i costi sostenuti per il trasporto del Macchinario presso il luogo di montaggio del medesimo. Saranno parimenti ad esclusivo carico del Locatario gli interventi di manutenzione straordinaria e/o i guasti derivanti da negligenza o incuria nell'uso e nella manutenzione del Macchinario. In deroga all'art. 1458 del Codice Civile, nei periodi di fermo macchina causati da guasti e sinistri rimarranno inalterati gli obblighi del pagamento del canone e degli accessori da parte del Locatario. Quanto sopra varrà anche nel caso di fermo macchina dovuto a caso fortuito di forza maggiore. Il Locatore non sarà in ogni caso responsabile dei danni o delle conseguenze negative sulle merci trasportate causati dai tempi necessari ad effettuare gli interventi di sua competenza, né della qualità degli stessi. Il Locatario rinuncia espressamente a richiedere somme al Locatore e a proporre azione nei suoi confronti per risarcimento del danno, da fermo cantiere dovuto a guasti e/o rotture del Macchinario.

In caso di incidente alla macchina e/o all'attrezzatura, valgono le medesime condizioni previste per le riparazioni ed i ripristini a carico del Locatario, essendo egli comunque responsabile nei confronti del Locatore per la conservazione della macchina e/o dell'attrezzatura anche per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, fatto salvo il suo eventuale diritto o rivalsa nei confronti di terzi.

In caso di furto di singole parti della macchina e/o dell'attrezzatura, il Locatario sarà tenuto al regolare pagamento del canone anche per il periodo necessario alla sostituzione dei pezzi sottratti. In tale eventualità, il Locatore comunicherà quanto prima al Locatario il costo delle sostituzioni, che dovranno essere pagate anticipatamente dal Locatario stesso.

Il servizio di assistenza in cantiere è garantito nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì nelle 8 ore lavorative. Non si effettueranno interventi di assistenza in cantiere nei giorni prefestivi, festivi e notturni. Le richieste di interventi in orario prefestivo, festivo e/o notturno, se non concordato e sottoscritto in fase contrattuale, saranno a carico del Locatario. Il Locatore applicherà, per ogni intervento di assistenza sia telefonico che in cantiere, un importo come diritto di chiamata. Resta inteso che, se la riparazione è conseguente a fatto e/o colpa del Locatario, questi non potrà invocare la riduzione del corrispettivo pattuito né recedere dal contratto.

ART.13 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Macchinario potrà essere utilizzato solo nell'ambito territoriale di copertura delle polizze. Il Locatario si impegna garantirsi, con idonea copertura assicurativa, per i danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi,, informando senza ritardo il Locatore di qualsiasi incidente causato dal o al Macchinario.

Ove al momento della restituzione o successivamente emergessero sinistri non denunciati, fermo ogni altro obbligo, verrà addebitato al Locatario il costo di ripristino e la riparazione del Macchinario. I documenti di assicurazione dovranno sempre accompagnare il Macchinario. Il sinistro occorso al Macchinario non legittima il Locatario alla sospensione del pagamento dei canoni di locazione, che dovranno comunque essere corrisposti alle scadenze previste dal Contratto. Il Locatore non sarà in nessun caso responsabile della perdita o dei danni delle merci trasportate o movimentate o comunque lavorate con il Macchinario. In ogni caso il Locatario sì impegna il pagamento di tutte le spese per il ripristino e la riparazione Macchinario e di quanto dovuto a terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo, integralmente indennizzati dalla compagnia assicuratrice, tenendo indenne il Locatore anche ove quest'ultima esercita il diritto di rivalsa, anche ove previsto dal D.Lgs n 209/2005. In caso di sinistro dovuto a responsabilità di terzi, il Locatore si riserva di agire direttamente per il recupero dei danni subiti dal Macchinario o ad autorizzare il Locatario ad agire, conferendogli apposito mandato.

Il Locatario si impegna garantirsi, con idonea copertura assicurativa, per i danni conseguenti a furto e incendio e atti vandalici dei Macchinari. In caso di furto, incendio, perdita definitiva e totale del Macchinario, le franchigie previste dalle coperture assicurative del Locatore saranno a carico del Locatario che si impegna a integrare l'entità del risarcimento riconosciuto al Locatore fino alla concorrenza del valore commerciale del Macchinario al momento del sinistro o a sostituirsi alla compagnia assicurativa in caso di mancato risarcimento per fatto o colpa del Locatario.

Per i macchinari, accessori o attrezzature cui non è prevista una copertura assicurativa, in caso di furto, incendio, perdita definitiva e totale del Macchinario, le franchigie previste saranno a carico del Locatario che si impegna a integrare l'entità del risarcimento riconosciuto al Locatore fino alla concorrenza del valore commerciale del Macchinario al momento del sinistro o a sostituirsi alla compagnia assicurativa in caso di mancato risarcimento per fatto o colpa del Locatario.

ART.14 SOSTITUZIONE DEL MACCHINARIO Il Locatore in caso di gravi danni al Macchinario, si riserva la facoltà di non procedere alle riparazioni e di sostituire il medesimo con Veicolo analogo per caratteristiche e prestazioni. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Locatore in qualsiasi caso e in qualsiasi momento a seguito di semplice comunicazione scritta in tal senso inviata al Locatario. In tale eventualità il Locatario rinuncia ad ogni eccezione e si impegna sin d'ora a sottoscrivere tutte le integrazioni e modifiche al Contratto che si rendano necessarie.

ART.15 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO Il Locatario prende atto e conviene che il corrispettivo della locazione è calcolato, tra l'altro, oltre che in relazione alle caratteristiche, tipologia, marca e funzione del Macchinario, di cui alle condizioni particolari, anche in funzione dei costi che il Locatore sosterrà in ragione della proprietà del Veicolo e/o del Macchinario e della sua locazione in forza del Contratto. Pertanto, quanto al Macchinario, eventuali variazioni successive alla stipula del Contratto dei costi sostenuti dal Locatore, dovuti a maggiori oneri fiscali e/o amministrativi, variazioni della tassa di proprietà, dei premi assicurativi, delle manutenzioni e dei ricambi, dei prezzi di rivendita del Macchinario, ecc. legittimeranno il Locatore ad adeguare il corrispettivo della locazione al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) nel caso vi sia un aumento dei costi connessi ai premi assicurativi e/o alla proprietà del Macchinario;
b) quanto al Veicolo, nel caso di variazione dei costi dei ricambi e delle manutenzioni superiore al 10% (con riferimento all'indice Istat per la specifica tipologia di Macchinario).

nei casi di cui ai punti a) e b) la modifica avrà effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione in tale senso che il Locatore invierà al Locatario. L'adeguamento del corrispettivo sarà effettuato tramite la fatturazione in un'unica soluzione o mensilmente del maggior importo rispetto al canone convenuto nelle condizioni particolari.

ART.16 RICONSEGNA DEL MACCHINARIO Alla scadenza della locazione il Macchinario dovrà essere riconsegnato al Locatore, a cura e spese del Locatario, nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, come attestate nel Verbale di Consegna, corredato delle targhe, da tutte le chiavi, dagli accessori e dalle documentazioni di

circolazione e di sicurezza che fossero stati consegnati al Locatario, del Verbale di Consegna e quant'altro accompagnava il Veicolo, non ultimo eventuali manuali di utilizzo. La riconsegna dovrà venire presso il domicilio del Locatore indicato in Contratto, salvo diversa Indicazione da parte del Locatore medesimo. In occasione della restituzione, il Locatario si impegna ad emettere il relativo documento di trasporto di accompagnamento secondo le vigenti leggi e si impegna al pagamento del noleggio fino alla data di emissione di tale documento di trasporto.
In caso di mancata riconsegna della copia in lingua italiana del libretto di uso e manutenzione del Macchinario il Locatario sarà tenuto al pagamento di una penale di euro 150,00 in favore del Locatore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART.17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il Locatore avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva costituzione in mora, in caso il Locatario cessi la propria attività commerciale, ceda ad altri la propria impresa, e/o abbia fornito documenti e/o abbia fornito dichiarazioni false e/o incomplete oppure diminuisca le garanzie rilasciate a sostegno delle proprie obbligazioni, ovvero in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi posti dai seguenti punti:
ART.3 - CONSEGNA DEL VEICOLO; ART.4 - DEPOSITO CAUZIONALE; ART.6 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, anche qualora il mancato pagamento riguarda un solo canone ovvero di qualsiasi somma dovuta, anche per gli altri contratti di locazione in corso; ART.7 - DICHIARAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO; ART.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBLOCAZIONE; ART.10 - RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO; ART.11 - AMMENDE SANZIONI E MULTE; ART.12 - REVISIONI TECNICHE, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI; ART.13 - COPERTURA ASSICURATIVA IN GENERE, R.C.A., INCENDIO E FURTO; ART.14 - SOSTITUZIONE DEL MACCHINARIO; ART.15 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO; ART.16 - RICONSEGNA DEL MACCHINARIO. Il Locatore avrà altresì la facoltà di risolvere il Contratto nel caso di perdita o distruzione del Macchinario, a qualsiasi causa dovuta anche se non imputabile al Locatario. La risoluzione opera, in forza di sola comunicazione a mezzo lettera raccomandata o PEC con avviso e/o di consegna e/o di ricevimento inviata al Locatario. A seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto, il Locatario dovrà immediatamente restituire il Macchinario al Locatore corredato delle targhe da tutti gli accessori e i documenti di circolazione e di sicurezza che gli furono consegnati e risultanti dal Verbale di Consegna. In mancanza, il Locatore sarà autorizzato ad entrare a far entrare i suoi incaricati nel luogo dove si troverà il Macchinario, a rimuoverlo, e/o trasportarlo a spese del Locatario, con rinuncia di quest'ultimo sin d'ora ad ogni opposizione e contraria eccezione. Al Locatore resteranno definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualunque titolo dal Locatario, il quale dovrà anche corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per corrispettivi scaduti, interessi di mora, spese, ecc. Alla data di risoluzione del Contratto, in aggiunta a quanto sopra, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Locatore avrà facoltà di richiedere, a titolo penale, il pagamento immediato e in un'unica soluzione di un importo pari al 20% dell'importo totale dei canoni futuri ed un corrispettivo, ai sensi dell'art. 1591 c.c., pari al canone di locazione mensile per ogni mese di ritardo nella riconsegna del Macchinario.

ART.18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati personali che risultano dal presente Contratto e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e a terzi identificati e identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/679 – **GDPR -** e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Locatario dichiara di essere stato debitamente informato ai sensi di legge, anche in virtù degli artt.13-14 del **GDPR** 2016/679 e di essere, pertanto, a conoscenza:
a) delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente Contratto, relativamente alla comunicazione dei dati (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) degli utilizzatori diretti dei mezzi noleggiati al Locatore ed eventualmente ai subfornitori che concorrono alla locazione dei mezzi in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) della geolocalizzazione dei mezzi per la tutela dei beni dell'azienda;
c) nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fa parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge. Ciascuna parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso, ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all'altra parte, dei dati personali anche da parte dei soggetti coinvolti nelle attività previste, al fine di ottemperare agli obblighi del presente Contratto e normativi, nei limiti dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, non eccedenza e responsabilizzazione, compresa la protezione "by design" e "by default". Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale o all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le parti reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento.
Il Locatario riconosce di essere autonomo titolare del trattamento per la raccolta, registrazione e conservazione dei dati (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) degli utilizzatori diversi dal Locatario e dal suo personale (questi ultimi invece devono essere obbligatoriamente comunicati dal Locatario al Locatore) ai sensi del Art.7. Il Locatario è tenuto a fornire tali dati al Locatore tempestivamente in caso di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria e vigilanza.

ART.19 FORO COMPETENTE Le parti espressamente convengono che per ogni eventuale controversia inerente e/o conseguente al Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI - SPESE, IMPOSTE E ONERI Ogni modifica al Contratto dovrà risultare da atto scritto. Qualsiasi spesa o commissione, tassa, onere o tributo anche futuro, relativo al Contratto e/o al Macchinario è esclusivo carico del Locatario, che si obbliga a rimborsarne al Locatore relativo importo a semplice richiesta. L'eventuale tolleranza di una delle parti in merito all'inadempimento del Contratto, o di parte di esso, ad opera dell'altra non costituisce, ne potrà in alcun modo essere interpretata quale rinuncia all'esercizio di diritti previsti nel Contratto, ne costituisce o potrà in alcun modo essere interpretata quale rinuncia del diritto al risarcimento e/o all'adempimento secondo i termini e le modalità di cui al Contratto è di legge. Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 che il Contratto è soggetto a I.V.A. con la sottoscrizione in calce il Locatario dichiara di aver ricevuto copia del Contratto dei suoi allegati.

LUOGO E DATA	**IL LOCATARIO**
Avigliana,	

il Locatario dichiara di aver piena conoscenza e di accettare le clausole del Contratto singolarmente nel loro complesso è ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di specificatamente a provare le seguenti:
ART.3 CONSEGNA DEL MACCHINARIO; ART.5 CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE; ART. 7 DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL LOCATARIO; ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBLOCAZIONE; ART.10 RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO; ART.11 AMMENDE SANZIONI E MULTE; ART.12 REVISIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI; ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE; ART.14 SOSTITUZIONE DEL MACCHINARIO; ART.15 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO; ART. 16 RICONSEGNA DEL MACCHINARIO; ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART.19 FORO COMPETENTE.

IL LOCATARIO